




CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 05
del 25/01/16

Oggetto: Controversia promossa dall'utente Mattacchione contro la compagnia telefonica
Vodafone Omnitel B.V.

L'anno duemilasedici, il giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio, nella sede di Via Colitto, 7-Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		Assente

Verbalizza il Dirigente del Servizio Ing. Riccardo Tamburro;

IL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'utorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/cons e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data 03/02/2015 prot. n. 229/com/15 con la quale il Sig. Mattacchione Ennio ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione di una controversia insorta contro la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V.

VISTA la nota prot. n.315/COM dell'11/02/2015 con cui il Corecom ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia fissando l'udienza al 9 marzo 2015 ore 11,00 ed i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione prot. n. 2388 del 13/04/2015 che si allega alla presente;

CONSIDERATO CHE :

- a) il Signor Mattacchione in data 03/02/2015 prot. n. 229/com/15 ha presentato istanza al Corecom Molise dichiarando di avere una controversia nei confronti della compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V., relativa all'utenza 0874/438088 codice clienti 5102972434;
- b) nello specifico l'istante lamenta la perdita della numerazione telefonica esistente dal 17/12/2005 – l'indennizzo per mancata fornitura del servizio di telefonia e ADSL dal 12/08/2014 al 26/08/2014 e rimborso per spese di migrazione pari a €. 35,20;
- c) il Corecom con nota n. 315/com/15 dell'11/02/2015 comunicava alle parti l'avvio del procedimento con invito a comparire all'udienza del 9 marzo 2015 ore 11,00;
- d) il giorno 9 marzo alle ore 11:00 si è tenuta l'udienza, del che è stato redatto il verbale dal quale si evince che non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia;
- e) nella documentazione rimessa dalle parti si evidenzia che:
l'Avv. Caputo, legale della Vodafone B.V. nella nota difensiva asserisce che "l'utenza non è mai entrata in Vodafone con la stessa e l'utente non ha mai sottoscritto alcun contratto";
Il ricorrente aveva presentato nella documentazione allegata al GU14, la fattura n. 5438288596 del 28/07/2014 della Vodafone Omnitel B.V. attestante la fornitura di una Vodafone Station 2 SHG1500, riportante sia i dati anagrafici del ricorrente che il codice fiscale nonché il codice clienti e aveva specificato la perdita della numerazione telefonica


esistente dal 17/12/2005 – l'indennizzo per mancata fornitura del servizio di telefonia e ADSL dal 12/08/2014 al 26/08/2014 e rimborso spese per la migrazione pari a €. 35,20;
Il ricorrente ha presentato inoltre la fattura n. 7916784401 del 4/10/2014 della Wind nuova compagnia telefonica , dove è riportato il costo per la migrazione pari a €. 35,00;

Il CO.RE.COM all'unanimità dei propri componenti, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

- In merito alla procedura di definizione della controversia - pratica n 9/2015 il Comitato all'unanimità dei presenti approva integralmente la relazione istruttoria (prot. 2388 del 13/04/2015) e conseguentemente condanna la Vodafon Omnitel s.p.a. a corrispondere all'utente Mattacchione]
- La somma di euro mille per la perdita della numerazione telefonica detenuta sin dall'anno 2005;
- La somma di euro sessanta per l'interruzione del servizio telefonia dalla data del 12 agosto 2014 fino al 26 agosto 2014 ;
- La somma di €.60,00 (sessanta/00)per l'interruzione del servizio adsl per il medesimo periodo innanzi indicato;
- La somma di euro 35,20 (trentacinqueeventicesimi) per il rimborso delle spese di migrazione.
- Somma complessiva di euro 1.155,20 (millecentocinquantacinqueeventicesimi) che la compagnia telefonica dovrà corrispondere all'utente maggiorata di interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la compagnia telefonica a corrispondere all'utente la somma di euro 100,00(centoeuro) a titolo di spese della presente procedura.
- Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
- L'operatore dovrà adempiere la presente delibera entro gg.60 dalla notifica mediante assegno circolare da inviare all'indirizzo dell'istante ed entro lo stesso termine dovrà comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento.
- *Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.*
- La presente delibera formata da 3 facciate : è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il Verbalizzante
Ing. Riccardo Tamburro



Il Presidente
Avv. Andrea Latessa




Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Tan'.

Il Presidente
Avv. Andrea Latessa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrea Latessa'.



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Comunicazioni
nelle Comunicazioni

Prot. n° 926/COM/15

Campobasso, li 10/4/15

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0002388/15 Del 13/04/2015
Arrivo - Consiglio - A MANO



Al Signor
Segretario del
Consiglio Regionale
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°9/2015

Premesso

In data 03.02.2015 è stata presentata dall'utente Matacchione _____ una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°229/COM/15, avverso la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V. e relativa all'utenza 0874438088 codice cliente 5102972434.

La richiesta riguardava l'indennizzo per la perdita della numerazione telefonica esistente dal 17/12/2005 – l'indennizzo per mancata fornitura del servizio di telefonia e ADSL dal 12.08.2014 al 26.08.2014 e rimborso per spese di migrazione pari ad Euro 35,20.

Con nota n°315/COM/15 dell'11.02.2015 il sottoscritto ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 9 marzo u.s. per una udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Il giorno 9.3.2015 si è tenuta l'udienza, del che è stato redatto un verbale che si allega, dove non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia.

Tutto ciò premesso

Si passa ad illustrare la documentazione rimessa dalle parti.

L'avv. Caputo, legale della Vodafone B.V. nella nota difensiva asserisce che "l'utenza non è mai entrata in Vodafone con la stessa l'Utente ha mai sottoscritto alcun contratto".

Il Ricorrente aveva presentato nella documentazione allegata al GU14, la fattura n.5438288596 del 28.07.2014 della Vodafon Omnitel B.V. attestante la fornitura di una Vodafone Station 2 SHG1500, riportante sia i dati anagrafici del ricorrente, il codice fiscale che il codice clienti.

Inoltre ha rimesso la fattura n.7916784401 del 04.10.2014 della WIND nuova compagnia telefonica, dove è riportato il costo per la migrazione pari ad Euro 35,00

E' evidente che quanto asserito dallo studio legale Caputo non è veritiero alla luce del documento contabile prodotto dall'utente.

Si ritiene, pertanto che l'istanza presentata dall'utente Matacchione _____ sia da accogliere perché fondata su ogni singola richiesta.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre